



# Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

## LA CAPO DEL DIPARTIMENTO

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e in particolare l'art. 52, comma 1 bis, il quale dispone che, "... Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree (...), avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, (...), sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno";

**VISTO** il regolamento 27 aprile 2006, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente "attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e in particolare l'art. 23 commi 1 e 2;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (legge di bilancio 2023);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige" e, in particolare, l'articolo 89, rubricato "Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano";



# Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

**VISTI** i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 15 luglio 1988, n. 574 concernenti “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego” e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013 – registro n. 1, foglio n. 240 – con il quale, in attuazione dell’articolo 23-quinquies, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono state, fra l’altro, rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente all’area prima, seconda e terza del Ministero dell’economia e delle finanze;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019, n. 103, recante il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 161 nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2022, n. 100;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 settembre 2015, concernente la ripartizione della dotazione organica del personale appartenente all’area prima, seconda e terza nei Dipartimenti e nelle strutture territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2012;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2021 recante “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2022, concernente l’individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze e definizione dei relativi compiti;

**VISTI** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali già Comparto Ministeri e in particolare l’articolo 18, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 il quale dispone che, *“In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d. lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di*



# Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

*prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell'allegata tabella 3 di corrispondenza”;*

**VISTO**, altresì, l'articolo 13 del suddetto CCNL 2019-2021 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

Area degli operatori

Area degli assistenti

Area dei funzionari

Area delle elevate professionalità;

**VISTO** altresì il comma 3, del richiamato articolo 13, del CCNL 2019-2021 ai sensi del quale *“In coerenza con i relativi contenuti, nell'Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze simili o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell'ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali.”;*

**VISTO** l'accordo sindacale tra la delegazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 17 marzo 2023, relativo all'individuazione delle “famiglie professionali” e alle relative competenze, del personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento alle nuove Aree di Operatore, Assistente, Funzionario;

**VISTO** il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 adottato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 maggio 2022, che ha individuato le risorse da destinare alle progressioni economiche verticali nelle economie da turn over-cessati 2019/budget 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022 che assevera le risorse da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale 2019-budget 2020 e, in particolare, l'articolo 8 che autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 15 allegata al provvedimento, comprensiva del contingente destinato alle progressioni verticali;

**CONSIDERATO** che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relativo alle cessazioni verificatesi nell'anno 2019, è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge n. 198/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14;



# Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

**VISTO** l'art. 18, comma 8, del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 che ha previsto che le progressioni verticali avviate in regime transitorio, entro il termine del 31 dicembre 2024, possono essere finanziate, anche mediante l'impiego delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018;

**VISTA** la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, prot. n. 245277 del 24 ottobre 2022, con la quale è stato quantificato l'ammontare delle risorse di cui al citato art. 1, comma 612, della legge n. 234/2021 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

**CONSIDERATO** che in data 26 giugno 2023 è stato formalmente avviato il confronto di cui all'articolo 5, comma 3, lett. h) del CCNL 2019-2021, sui criteri per l'effettuazione delle procedure di progressione tra le Aree del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e che il predetto confronto si è concluso in data 17 luglio 2023;

**CONSIDERATO**, nel suo complesso, il piano assunzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, come confluito nel Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025 e, in particolare, il programma di reclutamenti in corso, mediante procedure concorsuali, di personale da inquadrare nell'Area degli assistenti, con la conseguente esigenza di procedere all'assunzione dei vincitori della presente procedura in modo scaglionato, al fine di assicurare la progressiva sostituzione del personale di Area Assistenti che transita verso l'Area dei Funzionari;

**CONSIDERATA**, altresì, l'esigenza di adeguare le tempistiche delle assunzioni dei vincitori della presente procedura alla priorità d'impiego delle facoltà assunzionali autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022, in scadenza al 31 dicembre 2023;

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra premesso, di dare avvio alla procedura di passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari.

## DECRETA

- Art. 1 -

### Posti disponibili

1. Per le motivazioni espresse nelle premesse e in coerenza con le facoltà assunzionali disponibili è indetta ai sensi dell'art. 18, del CCNL comparto Funzioni Centrali 2019-2021, una procedura di



# *Ministero dell'economia e delle finanze*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

progressione tra le aree, per il passaggio di complessive n. 597 unità di personale appartenente all'area degli Assistenti del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze all'Area dei Funzionari del medesimo ruolo. Il passaggio tra le aree ha decorrenza giuridica ed economica dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Il contingente complessivo di n. 597 posti messi a bando è così ripartito tra le seguenti Famiglie professionali:

- Famiglia funzionari giuridico - amministrativi e di organizzazione: n. 355 posti;
- Famiglia funzionari economico – finanziario - contabili: n. 163 posti;
- Famiglia funzionari tecnici: n. 59 posti;
- Famiglia funzionari dati: n. 20 posti.

2. Ulteriori n. 3 posti sono destinati ai dipendenti appartenenti al ruolo locale della Provincia autonoma di Bolzano.

## **- Art. 2 -**

### **Requisiti di ammissione e cause di esclusione**

1. La suddetta procedura è riservata al personale appartenente al ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;
  - b) essere inquadrato nell'Area degli assistenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;
  - c) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, di laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli assistenti e/o nell'equivalente area del/dei precedente/i sistema/i di classificazione, anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente;
  - d) ovvero, essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, di diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli assistenti e/o nell'equivalente area del/dei precedente/i sistema/i di classificazione, anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente.



# *Ministero dell'economia e delle finanze*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Con riferimento ai titoli di studio di cui ai punti c) e d), ove rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti da Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo, si rinvia a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del presente bando.

2. Alla procedura di cui all'art. 1 non possono partecipare i dipendenti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) nei due anni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, abbiano avuto provvedimenti disciplinari, con esclusione delle sanzioni che vanno dal minimo del rimprovero verbale o scritto, al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, ovvero abbiano riportato un provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021;
  - b) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, siano interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.
3. Ferma restando l'esclusione dalla partecipazione dei dipendenti che si trovino in almeno una delle condizioni previste dal comma 2, possono partecipare alla procedura con riserva:
  - a) i dipendenti in servizio sottoposti, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, a procedimento disciplinare sospeso in attesa di definizione del procedimento penale instaurato nei loro confronti, non interessati da misure cautelari di sospensione. In questo caso, l'eventuale passaggio verso l'area superiore è sospeso ed è subordinato alla definizione della formula di piena assoluzione ovvero al provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato del procedimento penale in corso;
  - b) i dipendenti in servizio sottoposti a procedimento disciplinare pendente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando. In questo caso l'eventuale passaggio verso l'area superiore è sospeso ed è subordinato alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione ovvero con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, ovvero non superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021.



# *Ministero dell'economia e delle finanze*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

4. Il/La dipendente che non sostiene il test finale di cui al successivo articolo 7, nel giorno, ora e sede stabiliti, sarà escluso/a dalla presente procedura fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo.
5. In ogni caso, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi del presente articolo o la sussistenza di una causa di esclusione.

## **- Art. 3 -**

### **Criteri di valutazione**

1. Il passaggio dall'Area degli assistenti all'Area dei funzionari avviene sulla base di apposite graduatorie nazionali redatte all'esito della valutazione dei seguenti criteri:
  - a) esperienza maturata nell'area di provenienza di cui all'articolo 4 del presente bando;
  - b) titolo di studio più elevato posseduto tra quelli indicati all'articolo 5 del presente bando;
  - c) competenze professionali, tenendo conto degli ulteriori titoli di studio post-universitari, delle abilitazioni professionali possedute dal/dalla candidato/a e dell'esito del test conclusivo del percorso di autoformazione individuale di cui agli articoli 6 e 7 del presente bando.
2. Il punteggio massimo conseguibile da ogni candidato/a è pari a 100 punti.

## **- Art. 4 -**

### **Esperienza maturata nell'area di provenienza**

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dell'esperienza professionale è di **40 punti**.
2. L'esperienza professionale maturata è valutata tenendo conto degli anni di servizio prestato. I periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati. Ai fini del calcolo del punteggio conseguibile, le unità temporali relative a un anno e a sei mesi sono considerate equivalenti rispettivamente a 360 giorni e a 180 giorni.
3. All'esperienza professionale maturata è attribuito il punteggio di **1,6 punti** per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi quale dipendente inquadrato/a nell'Area seconda di cui al CCNL comparto Ministeri 2006/2009 ed eventualmente nella precedente



# Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

area B di cui al CCNL comparto Ministeri 1998/2001 o in area equivalente di altro comparto. In ogni caso, non sarà valorizzata l'anzianità antecedente al 17 febbraio 1999 (data di entrata in vigore del CCNL comparto Ministeri 1998/2001).

4. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento. L'esperienza professionale è valutata anche se maturata in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente.

## - Art. 5 -

### Titolo di studio

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del titolo di studio, previsto quale requisito di accesso, è di **25 punti**.
2. Per il titolo di studio posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente bando, sono attribuiti i seguenti punteggi:
  - a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale): **15 punti**;
  - b) diploma universitario: **20 punti**;
  - c) laurea breve (triennale) o di primo livello: **20 punti**;
  - d) laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento: **25 punti**.
3. È valutato il **titolo di studio più elevato posseduto** dal/dalla candidato/a.
4. Sono valutabili i titoli di studio stranieri - ossia rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo - purché abbiano ottenuto, entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, il riconoscimento accademico o il conferimento del valore legale di cui all'art. 38, co. 3.2, del D. Lgs. 165/2001. Sono, altresì, valutabili i titoli di studio stranieri di coloro che, non essendo in possesso né del riconoscimento accademico, né del conferimento del valore legale suddetto, presentino, entro il termine di invio della domanda di partecipazione al presente bando, apposita richiesta di riconoscimento di cui all'art. 38 co. 3.1 del D. Lgs. 165/2001, ai fini della progressione di carriera di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) del regolamento di cui al DPR 30 luglio 2009, n. 189, dei titoli di studio stranieri posseduti, mediante posta elettronica certificata, indirizzata al DAG – Direzione del Personale – Ufficio VII al seguente indirizzo [dcp.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcp.dag@pec.mef.gov.it). In caso di richiesta di



# Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

riconoscimento di cui all'art. 38 co. 3.1 del D. Lgs. 165/2001 occorre produrre, contestualmente alla stessa, la documentazione necessaria come dettagliata sul sito internet del Ministero dell'Università e della Ricerca ai seguenti link (<https://www.mur.gov.it/sites/default/files/202101/Indicazioni%20preliminari%20valore%20legale%20titolo.pdf>; <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-01/pdf%202.pdf>) pena il rigetto della richiesta per irricevibilità, al fine di consentire all'Amministrazione la trasmissione della documentazione completa al suddetto Ministero.

5. L'ammissione alla partecipazione e la valorizzazione dei titoli di studio stranieri di chi effettua, nei tempi e nei modi indicati, richiesta di riconoscimento di cui all'art. 38, co. 3.1, del D. Lgs. 165/2001, ai fini della progressione di carriera di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) del regolamento di cui al DPR 30 luglio 2009, n. 189, sarà soggetta a revoca, in caso di mancato riconoscimento dei titoli stranieri medesimi, comunicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca all'Amministrazione.

- Art.6 -

## Competenze professionali

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle **competenze professionali** è di **35 punti**.  
Per la valutazione delle competenze professionali si tiene conto dei titoli di studio universitari e post universitari ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 5 del presente bando, delle abilitazioni professionali e degli esiti del test conclusivo del percorso di autoformazione individuale di cui al successivo articolo 7.
2. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione degli ulteriori titoli di studio post universitari e delle abilitazioni professionali è pari a **5 punti**. A ciascun titolo dichiarato sarà attribuito il punteggio sotto indicato:
  - a) ulteriore diploma universitario: **1 punto**;
  - b) ulteriore laurea breve (triennale) o di primo livello: **1 punto**;
  - c) ulteriore laurea vecchio ordinamento ovvero ulteriore laurea magistrale o ulteriore laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui alla precedente lettera b): **1,5 punti**;
  - d) master di I livello: **1 punto**;
  - e) master II livello: **2 punti**.
  - f) diploma di specializzazione: **2,5 punti**;



# Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

- g) corso di perfezionamento con esame finale: **1 punto**;
- h) dottorato di ricerca: **3 punti**;
- i) abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato: **1 punto**.

I titoli sono valutati esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie, pubbliche o private. I titoli di cui alle lettere da d) a g) saranno valutati solo se acquisiti previo conseguimento di un titolo universitario.

Con riferimento ai titoli di studio stranieri si rinvia a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del presente bando.

Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati.

- 3. Il punteggio massimo conseguibile all'esito del test di cui al successivo art. 7 è pari a **30 punti**.

## -Art. 7-

### Autoformazione e test finale

1. L'erogazione del test finale conseguirà ad un percorso di autoformazione svolto individualmente dal/dalla candidato/a su apposite banche dati rese disponibili per materia dall'Amministrazione sul sito istituzionale e sul portale INTRANET del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Le materie oggetto del test finale sono in parte differenziate per Famiglia professionale e in parte comuni a due o più Famiglie professionali, come di seguito:
  - a) Per la **Famiglia dei funzionari giuridico, amministrativi e di organizzazione**: Inglese, Ordinamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rapporto di lavoro pubblico e CCNL, Elementi di informatica, Elementi di finanza pubblica, Elementi di economia politica, Diritto costituzionale, Diritto amministrativo.
  - b) Per la **Famiglia dei funzionari economico-finanziari e contabili**: Inglese, Ordinamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rapporto di lavoro pubblico e CCNL, Elementi di informatica, Elementi di finanza pubblica, Elementi di diritto pubblico, Contabilità di Stato, Economia politica e politica economica.
  - c) Per la **Famiglia dei funzionari tecnici**: Inglese, Ordinamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rapporto di lavoro pubblico e CCNL, Elementi di informatica, Elementi di diritto pubblico, Elementi di economia politica, Sicurezza sul lavoro (d.lgs 81/2008), Codice appalti pubblici.



# Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

- d) Per la **Famiglia dei funzionari dati**: Inglese, Ordinamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rapporto di lavoro pubblico e CCNL, Elementi di finanza pubblica, Elementi di diritto pubblico, Elementi di economia politica, Informatica, Statistica.
3. Il test finale, della durata complessiva di 60 minuti, prevede l'erogazione di 30 domande. Per ciascuna domanda sono previste 3 risposte, di cui solo una esatta.
  4. I punteggi, per ogni domanda, sono così ripartiti: 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data, una decurtazione di 0,25 punti dal punteggio complessivo per ogni risposta errata.
  5. Ogni dipendente potrà sostenere l'esame finale per una o al massimo per due famiglie professionali di cui al precedente articolo 1.
  6. Il/La dipendente sostiene il test finale presso la propria sede di servizio.
  7. Nel caso di mancata presentazione del/della candidato/a, per gravi e certificati motivi, nel giorno, ora e sede stabiliti per il test finale, la Commissione fissa una nuova data, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data prevista per l'effettuazione del test finale da parte di tutti i candidati. La ulteriore mancata presentazione del/della candidato/a comporta l'esclusione dalla procedura.
  8. I dipendenti in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione o in particolari condizioni di fragilità ove tale condizione perduri alla data di espletamento del test finale, saranno convocati per l'effettuazione del test finale presso la sede di ultima assegnazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  9. Con successive comunicazioni, che verranno pubblicate sul sito Istituzionale e sul portale INTRANET, saranno rese note istruzioni dettagliate nonché le modalità di svolgimento della procedura.

- Art. 8-

## Presentazione della domanda. Termini e modalità

1. Il/La dipendente dovrà produrre apposita domanda di ammissione alla procedura esclusivamente in via telematica all'indirizzo <https://progressionieconomiche.mef.gov.it>. È possibile accedere alla



# Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

procedura per la compilazione della domanda di partecipazione tramite identificazione attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) livello 2 o superiore, CIE (Carta d'identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei servizi).

2. È possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione a decorrere **dalle ore 12:00 (ora italiana) del 9 agosto 2023**. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere perentoriamente completata **entro le ore 12:00 (ora italiana) del 15 settembre 2023**.
3. Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare la/le famiglia/e professionale/i per la/e quale/i intende concorrere, tra quelle indicate all'articolo 1 del presente bando. Con la medesima domanda, il/la candidato/a può selezionare fino al massimo di due Famiglie professionali di destinazione.
4. Qualora il/la dipendente compili più volte il *format on-line*, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. Non sono ammesse e non saranno prese in considerazione integrazioni della domanda in qualsivoglia modalità trasmesse successivamente al termine di scadenza di presentazione della stessa.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura in questione.
6. In fase di inoltro della domanda, viene automaticamente attribuito un numero identificativo necessario per le operazioni d'ufficio. Tale numero deve essere indicato per qualsiasi comunicazione successiva.
7. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
8. Le dichiarazioni rese dal/dalla dipendente nella domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
9. Con l'invio della domanda il/la dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al



# *Ministero dell'economia e delle finanze*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

## **- Art. 9 - Commissioni**

1. Con successivo provvedimento, saranno nominate le Commissioni esaminatrici, una per ogni famiglia professionale, composte da un Dirigente generale con funzione di Presidente, da due Dirigenti, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Le funzioni di segretario saranno svolte da un/una dipendente dell'area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

## **- Art. 10 - Graduatorie**

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di merito, il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dell'esperienza maturata nell'area di provenienza, dei titoli di studio e delle competenze professionali di cui ai precedenti articoli 6 e 7.
2. L'eventuale punteggio negativo conseguito dal/dalla candidato/a nell'esecuzione del test finale sarà valutato pari a zero.
3. A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria il/la dipendente con maggiore anzianità di servizio prestato nel ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il/la dipendente con maggiore anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione. A parità assoluta, infine, avrà la precedenza il/la dipendente con maggiore età anagrafica.
4. Le graduatorie definitive di merito saranno formulate, distintamente per ogni famiglia professionale, secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato/a, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione che l'Amministrazione procederà ad effettuare anche a campione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



# *Ministero dell'economia e delle finanze*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

5. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito Istituzionale e sul portale INTRANET del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti, anche per quelli non in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in forza di istituti previsti dalla vigente normativa (aspettativa, assegnazione provvisoria presso altre Amministrazioni, fuori ruolo, etc.).
7. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, decorrerà il termine per le eventuali impugnative avverso le graduatorie stesse.

## **- Art. 11 -**

### **Inquadramento in ruolo**

1. Ferma restando la verifica della persistenza di tutte le necessarie autorizzazioni all'assunzione ai sensi della vigente normativa in materia, i candidati dichiarati vincitori per ciascuna graduatoria saranno inquadrati rispettivamente nell'Area dei Funzionari giuridico, amministrativi e di organizzazione, nell'Area dei Funzionari economico, finanziari e contabili, nell'Area dei Funzionari tecnici e nell'Area dei Funzionari dati.
2. Il rapporto di lavoro ha decorrenza giuridica ed economica a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro. In coerenza con le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e con priorità d'impiego per le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022, l'Amministrazione si riserva di procedere all'assunzione dei vincitori in fasi successive, fermo restando l'ordine di ciascuna graduatoria, fino all'esaurimento dei posti messi a bando e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
3. La mancata presentazione del vincitore, senza giustificato e documentato motivo, nel giorno comunicato dall'amministrazione per la stipula del contratto individuale di lavoro, comporta la decadenza dalla graduatoria.
4. Il/La candidato/a che sia risultato vincitore in più di una graduatoria sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza per la Famiglia di destinazione. Successivamente alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro, l'Amministrazione provvederà a scorrere la graduatoria fino alla ricostituzione del contingente messo a bando per il numero di posti resisi vacanti per effetto delle preferenze espresse.
5. I dipendenti vincitori della presente procedura, previa manifestazione del rispettivo consenso, sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022.



# *Ministero dell'economia e delle finanze*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

6. Ai sensi dell'art. 51, comma 9, del CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018, in caso di conseguimento della posizione giuridica superiore, con la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale, il/la dipendente cessa dall'assegnazione in posizione di comando presso altra amministrazione.

## **- Art. 12 -**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni, i dati forniti dai dipendenti sono raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi — Direzione del Personale — Ufficio IV - per le finalità di gestione della procedura selettiva.
2. Il/La dipendente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
3. I dati forniti dai dipendenti sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscano specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura selettiva, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.
4. Ogni partecipante alla procedura gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o per motivi connessi alla sua situazione particolare.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del citato Ufficio IV della Direzione del Personale.

## **- Art. 13 -**

### **Accesso agli atti della procedura**

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della presente procedura, da esercitarsi in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 gennaio



# *Ministero dell'economia e delle finanze*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

2012, n. 2571, è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati, e può essere differito fino al termine di approvazione delle graduatorie cui all'art. 10 del presente bando, per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.

2. Il Responsabile del Procedimento è il dirigente dell'Ufficio IV della Direzione del Personale.

## **- Art. 14 - Ricorsi**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **- Art. 15 - Norme di salvaguardia**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.
2. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo <http://www.mef.gov.it> e sul portale INTRANET. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
3. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura avvengono esclusivamente con pubblicazione sul predetto sito e sul portale INTRANET, con valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura.
4. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

LA CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Firmatario1